C/2024/1951

4.3.2024

Aggiornamento degli importi di riferimento per l'attraversamento delle frontiere esterne, a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) [1]

(C/2024/1951)

La pubblicazione degli importi di riferimento per l'attraversamento delle frontiere esterne, a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) [2] si basa sulle informazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione in conformità con l'articolo 39 del codice frontiere Schengen.

Oltre alle pubblicazioni nella *Gazzetta ufficiale*, è possibile consultare un aggiornamento periodico sul sito web della direzione generale della Migrazione e degli affari interni.

IMPORTI DI RIFERIMENTO RICHIESTI PER L'ATTRAVERSAMENTO DELLE FRONTIERE ESTERNE FISSATI DALLE AUTORITÀ NAZIONALI

CROAZIA

Sostituisce l'elenco pubblicato nella GU C 248 dell'8.7.2016, pag. 12.

A norma dell'articolo 9 del regolamento relativo al regime dei visti (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Croazia n. 92/2021), un cittadino di paese terzo è tenuto a fornire la prova del possesso di mezzi finanziari sufficienti a provvedere sia alla propria sussistenza durante il soggiorno di breve durata nella Repubblica di Croazia sia al proprio rientro nel paese di origine o al transito verso un paese terzo.

Le autorità responsabili del controllo delle frontiere nazionali sono autorizzate a chiedere a un cittadino di paese terzo che entri nel territorio della Repubblica di Croazia la prova del possesso di mezzi finanziari sufficienti a provvedere sia alla propria sussistenza mentre soggiorna nella Repubblica di Croazia sia al proprio rientro nel paese di origine o al transito verso un paese terzo.

L'importo dei mezzi finanziari è stabilito all'equivalente di 70 EUR (settanta euro) per ogni giorno del soggiorno previsto nella Repubblica di Croazia.

Se il cittadino di paese terzo è in possesso di una lettera di garanzia certificata da una persona fisica o giuridica della Repubblica di Croazia, oppure della prova di una prenotazione turistica o di un documento analogo, è tenuto a fornire la prova del possesso di un importo equivalente a 30 EUR (trenta euro) per ogni giorno del soggiorno previsto nella Repubblica di Croazia.

In via eccezionale, se un cittadino di paese terzo è in possesso di una lettera di garanzia certificata da una persona fisica o giuridica della Repubblica di Croazia da cui risulta che il garante si assume pienamente tutte le spese di soggiorno nella Repubblica di Croazia e di partenza da tale Stato, il cittadino è esente dall'obbligo di dimostrare il possesso dei mezzi di cui all'articolo 9, comma 1, del regolamento relativo al regime dei visti.

Elenco delle precedenti pubblicazioni

GU C 247 del 13.10.2006, pag. 19.
GU C 77 del 5.4.2007, pag. 11.
GU C 153 del 6.7.2007, pag. 22.
GU C 164 del 18.7.2007, pag. 45.
GU C 182 del 4.8.2007, pag. 18.
GU C 57 dell'1.3.2008, pag. 38.
GU C 134 del 31.5.2008, pag. 19.
GU C 331 del 31.12.2008, pag. 13.
GU C 33 del 10.2.2009, pag. 1.
GU C 36 del 13.2.2009, pag. 100.
GU C 37 del 14.2.2009, pag. 8.
GU C 98 del 29.4.2009, pag. 11.
GU C 35 del 12.2.2010, pag. 7.
GU C 304 del 10.11.2010, pag. 5.
GU C 24 del 26.1.2011, pag. 6.
GU C 157 del 27.5.2011, pag. 8.
GU C 203 del 9.7.2011, pag. 16.
GU C 11 del 13.1.2012, pag. 13.
GU C 72 del 10.3.2012, pag. 44.
GU C 199 del 7.7.2012, pag. 8.
GU C 298 del 4.10.2012, pag. 3.
GU C 56 del 26.2.2013, pag. 13.
GU C 98 del 5.4.2013, pag. 3.
GU C 269 del 18.9.2013, pag. 2.
GU C 57 del 28.2.2014, pag. 2.
GU C 152 del 20.5.2014, pag. 25.
GU C 224 del 15.7.2014, pag. 31.
GU C 434 del 4.12.2014, pag. 3.

[1] Cfr. l'elenco delle pubblicazioni precedenti alla fine del presente aggiornamento.
[2] GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1.

GU C 447 del 13.12.2014, pag. 32.
GU C 38 del 4.2.2015, pag. 20.
GU C 96 dell'11.3.2016, pag. 7.
GU C 146 del 26.4.2016, pag. 12.
GU C 248 dell'8.7.2016, pag. 12.
GU C 111 dell'8.4.2017, pag. 11.
GU C 21 del 20.1.2018, pag. 3.
GU C 93 del 12.3.2018, pag. 4.
GU C 153 del 2.5.2018, pag. 8.
GU C 186 del 31.5.2018, pag. 10.
GU C 264 del 26.7.2018, pag. 6.
GU C 366 del 10.10.2018, pag. 12.
GU C 459 del 20.12.2018, pag. 38.
GU C 140 del 16.4.2019, pag. 7.
GU C 178 del 28.5.2020, pag. 3.
GU C 102 del 24.3.2021, pag. 8.
GU C 486 del 3.12.2021, pag. 26.
GU C 139 del 29.3.2022, pag. 3.
GU C 143 del 31.3.2022, pag. 6.
GU C 258 del 5.7.2022, pag. 13.
GU C 281 del 22.7.2022, pag. 4.
GU C 107 del 23.3.2023, pag. 63.
GU C, C/2023/266, 19.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/266/oj.
GU C, C/2023/793, 9.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/793/oj.
GU C, C/2024/1120, 24.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1120/oj.